

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023)	Rischio	Misura
Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure
<p>Art. 50 D.lgs. n. 36/2023</p> <p>Appalti sotto-soglia</p> <p>In particolare, comma 1: per servizi e forniture fino a 140.000 euro e per lavori fino a 150.000 euro affidamento diretto anche senza consultazione di uno o più operatori economici</p> <p>Così testualmente il comma 1: <i>“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:</i></p> <p><i>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i></p> <p><i>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i></p> <p><i>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di</i></p>	<p>Incremento del rischio del frazionamento artificioso</p> <p>Possibili affidamenti al medesimo operatore economico</p>	<p>Utilizzo del seguente indicatore di anomalia: possibile concretizzazione del rischio in caso di richiesta di preventivo ed offerta di un ribasso pari o superiore al 40%. In tal caso il RUP deve intavolare con l'operatore economico la procedura volta a verificare che l'offerta non sia anomala, bensì attendibile.</p>

<p><i>operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</i></p> <p><i>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;</i></p> <p><i>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14”</i></p>		
<p>Appalti servizi e forniture tra 140.000 euro e la soglia europea; lavori tra 150.000 euro e 1 milione di euro e fino alla soglia europea</p> <p>Procedura negoziata <i>ex art. 50, comma 1, lettere c), d), e), D.lgs. n. 36/2023</i> prevista consultazione di 5 o 10 operatori economico ove esistenti</p> <p>NOTA BENE: nella scelta dell'operatore economico sia negli affidamenti diretti che nelle procedure negoziate deve essere rispettato il principio di rotazione. Tale principio non si applica quando l'indagine di mercato sia stata condotta senza limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, co. 5, D.lgs. n. 36/2023)</p>	<p>Incremento del rischio del frazionamento artificioso</p> <p>Rischio di alterazione della stima dell'appalto</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici.</p> <p>Elusione del principio di rotazione</p>	<p>Utilizzo del seguente indicatore di anomalia:</p> <p>possibile concretizzazione del rischio in caso di richiesta di preventivo ed offerta di un ribasso pari o superiore al 40%.</p> <p>In tal caso il RUP deve intavolare con l'operatore economico la procedura volta a verificare che l'offerta non sia anomala, bensì attendibile.</p> <p>Verifiche a campione sul rispetto del principio di rotazione</p> <p>Aggiornamento continuo dell'elenco degli operatori economici</p>
<p>Art. 76 D.lgs. n. 36/2023 rubricato “<i>Procedura negoziata</i>”</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli</p>	<p>Possibile adozione di direttive di carattere generale all'interno</p>

<p><i>senza pubblicazione di un bando"</i></p> <p>Appalti sopra-soglia</p>	<p>artt. 76 e ss. in assenza delle condizioni richieste e, in particolare: dell'unicità dell'operatore economico; della non ricorrenza dei presupposti dell'estrema urgenza derivante da cause imprevedibili</p>	<p>dell'Ente di fissare criteri da seguire per l'affidamento dei contratti sopra-soglia.</p> <p>Nella decisione a contrarre deve essere debitamente motivato il ricorso alle procedure negoziate per gli appalti sopra-soglia</p>
<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro e per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II. 4</p> <p>Così testualmente l'art. 62, comma 1: <i>"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"</i>.</p> <p>Così testualmente l'art. 63, comma 2: <i>"La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:</i> a) <i>qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;</i> b) <i>qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;</i></p>	<p>Incremento del rischio del frazionamento artificioso</p> <p>Rischio di alterazione della stima dell'appalto</p>	<p>Utilizzo del seguente indicatore di anomalia: possibile concretizzazione del rischio in caso di richiesta di preventivo ed offerta di un ribasso pari o superiore al 40%. In tal caso il RUP deve intavolare con l'operatore economico la procedura volta a verificare che l'offerta non sia anomala, bensì attendibile.</p>

<p>c) <i>qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo</i>”</p>		
<p>Art. 44 D.lgs. n. 36/2023</p> <p>Appalto integrato</p> <p>Le stazioni appaltanti possono affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, fatta eccezione per le opere di manutenzione ordinaria.</p> <p>L'art. 44 dispone che: <i>“1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.</i> <i>2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.</i> <i>3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.</i> <i>4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il</i></p>	<p>Rischio connesso alla possibilità che la stazione appaltante approvi un progetto carente</p> <p>Proposta progettuale proposta dall'operatore economico volta alla massimizzazione del suo profitto</p> <p>Rischio connesso alla presentazione di proposte progettuali carenti che abbisognino successivamente di modifiche e/o varianti in corso d'opera</p>	<p>Utilizzo del seguente indicatore di anomalia: possibile concretizzazione del rischio in caso di richiesta di preventivo ed offerta di un ribasso pari o superiore al 40%. In tal caso il RUP deve intavolare con l'operatore economico la procedura volta a verificare che l'offerta non sia anomala, bensì attendibile.</p>

<p><i>corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.</i></p> <p><i>5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.</i></p> <p><i>6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista”.</i></p>		
<p>Art. 119 D.lgs. n. 36/2023</p> <p>Subappalto</p> <p>E' nullo l'accordo con il quale si affida a terzi l'integrale esecuzione dell'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera</p>	<p>Rischio di accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla procedura di gara</p> <p>Rischio del cd. subappalto a cascata</p>	<p>Attenta valutazione da parte della stazione appaltante</p>
<p>Art. 215 D.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza</p>	<p>Pubblicazione dei dati concernenti i componenti del collegio</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese dai componenti</p>

Norme del D.L. n. 77/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con il PNRR		
<p>Art. 48, comma 3, D.L. n. 77/2021:</p> <p><i>“Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori</i></p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata ex artt. 63 e 125 del D.lgs. n. 50/2016</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per incapacità a condurre la procedura aperta o per avvantaggiare un operatore economico</p>	<p>Chiara e puntuale indicazione nella decisione a contrarre dei presupposti del ricorso alla procedura negoziata</p> <p>Utilizzo del seguente indicatore di anomalia:</p> <p>possibile concretizzazione del rischio in caso di richiesta di preventivo ed offerta di un ribasso pari o superiore al 40%.</p> <p>In tal caso il RUP deve intavolare con l'operatore economico la</p>

<p><i>speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta”</i></p>		<p>procedura volta a verificare che l'offerta non sia anomala, bensì attendibile.</p>
<p>Art. 48, comma 4, D.L. n. 77/2021: <i>“In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”</i></p>	<p>Possibili accordi collusivi tra le imprese</p> <p>Mancati controlli da parte del Direttore dei Lavori o del DEC</p>	<p>Verifica del corretto adempimento dei compiti assegnati ex lege da parte del DEC e del DL.</p>
<p>Art. 50, comma 4, DL n. 77/2021: <i>“La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito</i></p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei presupposti indicati dalla legge</p>	<p>Utilizzo del seguente indicatore di anomalia: possibile concretizzazione del rischio in caso di richiesta di preventivo ed offerta di un ribasso pari o superiore al 40%. In tal caso il RUP deve intavolare</p>

<p><i>dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale”</i></p>		<p>con l'operatore economico la procedura volta a verificare che l'offerta non sia anomala, bensì attendibile.</p>
<p>Art. 53 DL n. 77/2021 rubricato “Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”</p>	<p>Ricorso improprio alla procedura negoziata</p>	<p>Chiara e puntuale indicazione nella decisione a contrarre dei presupposti del ricorso alla procedura negoziata</p>